Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 69

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 15 marzo 1976 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1975

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Veneto

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1975, n. 925.

Trasferimento di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto l'art. 18 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Visto il decreto ministeriale 28 ottobre 1955, registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1955, registro n. 61, foglio n. 74, con il quale è stato assegnato un posto di assistente di ruolo alla cattedra di letteratura latina (base) della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Firenze;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di lettere e filosofia e del senato accademico dell'Università di Firenze, adottate, rispettivamente, in data 26 febbraio 1975 e 28 maggio 1975;

Ritenuto che dagli atti sopra richiamati si evidenzia la necessità di assegnare un altro posto di assistente di ruolo alla cattedra raddoppiata di letteratura latina della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Firenze al fine di perequare il rapporto assistenti studenti, che allo stato attuale risulta inadeguato alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Ritenuto che tale esigenza può essere soddisfatta mediante il trasferimento presso la cattedra raddoppiata di letteratura latina della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Firenze del posto di assistente di ruolo già assegnato alla cattedra di letteratura latina (base) della stessa facoltà con il citato decreto ministeriale 28 ottobre 1955;

Considerato che gli organi accademici dell'Università di Firenze hanno espresso il proprio nulla osta al trasferimento del posto in questione;

Considerato che il posto di assistente di ruolo assegnato alla cattedra di letteratura latina (base) con il citato decreto ministeriale 28 ottobre 1955 risulta attualmente ricoperto dal dott. Aldo Setaioli e che lo stesso ha dichiarato di consentire al proprio trasferimento presso la cattedra raddoppiata di letteratura latina della predetta facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Firenze;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica del posto di assistente di ruolo della predetta cattedra;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dal 1° novembre 1975, il posto di assistente di ruolo già assegnato alla cattedra base di letteratura latina della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Firenze con il decreto ministeriale 28 ottobre 1975 è attribuito alla cattedra raddoppiata di letteratura latina della stessa facoltà.

Il dott. Aldo Setaioli, che occupa il posto in qualità di assistente ordinario, è trasferito, con il proprio consenso, alla cattedra raddoppiata di letteratura latina della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Firenze, a decorrere dal 1° novembre 1975.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1976
Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 6

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Autorizzazione al comune di Eboli a contrarre un mutuo per la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la deliberazione n. 661 in data 13 dicembre 1974 della giunta municipale del comune di Eboli;

Vista la decisione con la quale la sezione del comitato regionale di controllo di Salerno approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di L. 210.000.000 per la costruzione di un edificio da adibire a sede degli uffici giudiziari;

Visto il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26, e successive;

Ritenuta la necessità di costruire in Eboli un nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'ing. Luigi Vecchio il comune di Eboli è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di lire 210 milioni con la osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Eboli un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, con l'apposito cap. 7051 a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 18.698.000 annue (pari in cifra tonda al 75% dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di lire duecentodiecimilioni da contrarre ai sensi dell'art. 1) per la durata di anni 15 con decorrenza dall'esercizio finanziario 1976.

Il mutuo dovrà essere stipulato entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti per conto del comune di Eboli il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per l'interno
GUI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1976
Registro n. 3 Giustizia, foglio n. 176

(2827)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1976.

Proroga a trentatre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Esercizio cantieri sud, in Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 8 ottobre 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società Esercizio cantieri sud di Napoli (ex cantiere Pellegrino), con effetto dal 26 marzo 1973;

Visti i decreti ministeriali 28 maggio 1974, 8 agosto 1974, 9 agosto 1974, 10 agosto 1974, 22 novembre 1974, 16 gennaio 1975 e 6 giugno 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Esercizio cantieri sud di Napoli (ex cantiere Pellegrino), è prolungata a trentatre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(2875)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Marald, in Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Marald di Roma, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Marald di Roma.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 3 marzo 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(2873)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Andina Pietro, in Zola Predosa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la ditta Andina Pietro di Zola Predosa (Bologna), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Andina Pietro di Zola Predosa (Bologna).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 12 febbraio 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(2872)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Genca - Società generale per la lavorazione e la trasformazione della carta, in Gorizia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Genca - Società generale per la lavorazione e la trasformazione della carta, con sede in Gorizia, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Genca - Società generale per la lavorazione e la trasformazione della carta, con sede in Gorizia.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 10 febbraio 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(2870)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1976.

Riunificazione degli uffici del registro « atti civili e successioni » e « atti giudiziari, imposta generale sull'entrata, bollo e demanio » di Modena.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644;

Vista la tabella delle circoscrizioni degli uffici del registro approvata con decreto ministeriale 19 novembre 1927, registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1927, registro n. 14, foglio n. 373, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 maggio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 22 giugno 1964;

Riconosciuta l'opportunità di procedere alla riunificazione dei due uffici del registro « atti civili e successioni » e « atti giudiziari, imposta generale sull'entrata, bollo e demanio » di Modena;

Visto l'art. 161 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 maggio 1933;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1969, registro n. 44, fogio n. 400;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici del registro « atti civili e successioni » e « atti giudiziari, imposta generale sull'entrata, bollo e demanio » di Modena sono riuniti in un solo ufficio che assume la denominazione di « ufficio del registro ».

Art. 2.

L'ufficio del registro di Modena è classificato tra gli uffici di prima categoria.

Art. 3.

Le variazioni stabilite con il presente decreto avranno effetto dal 1° aprile 1976.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1976

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1976
Registro n. 14 Finanze, foglio n. 264

(3000)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1976.

Riunificazione degli uffici del registro « atti civili e successioni » e « atti giudiziari, bollo e demanio » di Trapani.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644;

Vista la tabella delle circoscrizioni degli uffici del registro approvata con decreto ministeriale 19 novembre 1927, registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1927, registro n. 14, foglio n. 373, e successive modificazioni;

Riconosciuta l'opportunità di procedere alla riunificazione dei due uffici del registro « atti civili e successioni » e « atti giudiziari, bollo e demanio » di Trapani;

Visto l'art. 161 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 maggio 1933;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1969, registro n. 44, foglio n. 400;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici del registro « atti civili e successioni » e « atti giudiziari, bollo e demanio » di Trapani sono riuniti in un solo ufficio che assume la denominazione di « ufficio del registro ».

Art. 2.

L'ufficio del registro di Trapani è classificato tra gli uffici di prima categoria.

Art. 3.

Le variazioni stabilite con il presente decreto avranno effetto dal 1° aprile 1976.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1976

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1976
Registro n. 14 Finanze, foglio n. 265

(2999)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1976.

Riunificazione degli uffici del registro « atti privati » e « atti pubblici e successioni » di Venezia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644;

Vista la tabella delle circoscrizioni degli uffici del registro approvata con decreto ministeriale 19 novembre 1927, registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1927, registro n. 14, foglio n. 373, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 23 luglio 1964;

Riconosciuta l'opportunità di procedere alla riunificazione dei due uffici del registro « atti privati » e « atti pubblici e successioni » di Venezia;

Visto l'art. 161 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 maggio 1933;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1969, registro n. 44, foglio n. 400;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici del registro « atti privati » e « atti pubblici e successioni » di Venezia sono riuniti in un solo ufficio che assume la denominazione di ufficio del registro « atti civili e successioni ».

Art. 2.

L'ufficio del registro « atti civili e successioni » di Venezia è classificato tra gli uffici di prima categoria.

Art. 3.

Le variazioni stabilite con il presente decreto avranno effetto dal 1° aprile 1976.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1976

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1976
Registro n. 14 Finanze, foglio n. 266

(3001)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1976.

Riunificazione degli uffici del registro « atti giudiziari e bollo » e « imposta generale sull'entrata, radio e demanio » di Venezia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644;

Vista la tabella delle circoscrizioni degli uffici del registro approvata con decreto ministeriale 19 novembre 1927, registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1927, registro n. 14, foglio n. 373, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 23 luglio 1964;

Riconosciuta l'opportunità di procedere alla riunificazione dei due uffici del registro « atti giudiziari e bollo » e « imposta generale sull'entrata, radio e demanio » di Venezia;

Visto l'art. 161 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 maggio 1933;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1969, registro n. 44, foglio n. 400;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici del registro « atti giudiziari e bollo » e « imposta generale sull'entrata, radio e demanio » di Venezia sono riuniti in un solo ufficio che assume la denominazione di ufficio del registro « atti giudiziari, bollo e demanio ».

Art. 2.

L'ufficio del registro « atti giudiziari, bollo e demanio » di Venezia è classificato tra gli uffici di prima categoria.

Art. 3.

Le variazioni stabilite con il presente decreto avranno effetto dal 1° aprile 1976.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1976

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1976
Registro n. 14 Finanze, foglio n. 267

(3002)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1976.

Ristrutturazione degli uffici del registro « successioni, atti giudiziari e demanio » e « ufficio bollo » di Bologna.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644;

Riconosciuta l'opportunità di procedere alla ristrutturazione dei servizi amministrati dagli uffici del registro « successioni, atti giudiziari e demanio » e « ufficio bollo » di Bologna;

Visto l'art. 161 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 maggio 1933;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1969, registro n. 44, foglio n. 400;

Decreta:

Art. 1.

Il servizio del demanio è trasferito dall'ufficio del registro « successioni, atti giudiziari e demanio » di Bologna all'ufficio del registro « ufficio bollo » della stessa sede.

Art. 2.

In conseguenza della ristrutturazione dei servizi già amministrati dagli uffici del registro « successioni, atti giudiziari e demanio » e « ufficio bollo » di Bologna, i medesimi uffici assumono rispettivamente la denominazione di ufficio del registro « successioni e atti giudiziari » e ufficio del registro « bollo e demanio ».

Art. 3.

Gli uffici del registro « successioni e atti giudiziari » e « bollo e demanio » di Bologna sono classificati tra gli uffici di prima categoria.

Art. 4.

Le variazioni stabilite con il presente decreto avranno effetto dal 1° aprile 1976.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1976

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1976
Registro n. 14 Finanze, foglio n. 263

(3003)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Bustese industrie riunite, in Milano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Bustese industrie riunite, con sede legale in Milano, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere degli uffici regionali del lavoro di Milano, Trieste e Torino;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Bustese industrie riunite, con sede legale in Milano.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° ottobre 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(2869)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Cooperativa costruttori, in Argenta, stabilimento di Porto Garibaldi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la Cooperativa costruttori, con sede in Argenta, stabilimento di Porto Garibaldi (Ferrara), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Cooperativa costruttori, con sede in Argenta, stabilimento di Porto Garibaldi (Ferrara).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° dicembre 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(2868)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1976.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.A.L.F.A., stabilimento di San Giovanni a Teduccio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 21 giugno 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta S.A.L.F.A., stabilimento di San Giovanni a Teduccio (Napoli), con effetto dall'8 aprile 1974;

Visti i decreti ministeriali 30 ottobre 1974, 31 gennaio 1975, 7 maggio 1975, 21 agosto 1975 e 6 novembre 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.A.L.F.A., stabilimento di San Giovanni a Teduccio (Napoli), è prolungata a ventisette mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(2874)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta F.lli Costantini Cordella di Febo, in Silvi Marina.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la ditta F.lli Costantini Cordella di Febo di Silvi Marina (Teramo), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta F.lli Costantini Cordella di Febo di Silvi Marina (Teramo).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 2 dicembre 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(2871)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1976.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Cagliari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 4 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1972, registro n. 4, foglio n. 204;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Cagliari presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Segretario dott. Giuseppe, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Pintus geom. Antonio, rappresentante del genio civile;

Sabiu Giampaolo, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Presentini dott. Arnaldo, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Manca Vittorio, Maxia Marco, Bruni Domenico, Tratzi Cecilia, Ulargiu Antonio, Frongia Salvatore e Cossu Gavino, rappresentanti dei lavoratori;

Loriga dott. Loris, Porcheddu dott. Cosimo, Serra dott. Giovanni e Sanna Sergio, rappresentanti dei datori di lavoro;

Usai Benigno, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1976

Il Ministro: TOROS

(2958)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1976.

Trasferimento al patrimonio della regione autonoma della Sardegna dei beni immobili costituenti le strutture periferiche nella regione predetta dell'Istituto nazionale per lo addestramento e il perfezionamento dei lavoratori dell'industria, dell'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio e dell'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, che detta le nuove norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma della Sardegna;

Decreta:

Articolo unico

I beni immobili costituenti le strutture periferiche dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), dell'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (ENALC) e dell'Istituto nazionale per la istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (INIASA) e destinati alle attività di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, descritti negli allegati elenchi che costituiscono parte integrante del presente decreto, sono trasferiti al patrimonio della regione autonoma della Sardegna, con i carichi attivi e passivi gravanti sugli stessi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il commissario liquidatore degli enti predetti provvederà per la consegna alla regione predetta dei beni immobili ad essa spettanti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 marzo 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Regione SARDEGNA

ELENCO DESCRITTIVO DEI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'I N.A P L I DESTINATI ALL'ATTIVITA' ADDESTRATIVA

N. progr.	Località	Immobile	(1) Superficie mq.	Organizzazione funzionale	Rogito notaio	Repertorio	Titolo negozio	Dati catastali	Valore	Note
1	Cagliari, via Ariosto .	Terreno e fabbricato	300	Sede ispettorato e centro	Dr. Mario Pulcini, Roma, atto del 30 dicembre 1958.	45686	Acquisto terreno e fabbricato	Particella 383 *ba*, foglio 19, partita 847.	60.000.000	(1) La superficie si riferisce al suolo.
2	Cagliari, via Is Mirrionis	Terreno e fabbricato	5.968	Centro	Dr. Mario Pulcini, Roma, atto del 5 aprile 1957 e dr. Fernando Locci, Cagliari, atto del 20 luglio 1960.	10397 e 71225	Acquisto e costruzione	Particella 11 *e*, foglio 7, mappali 11 *p* e 10 *h*, foglio 7.	321.093.602	Il valore attribuito a ciascun immobile è determinato sulla base delle schede che compongono il *registro di consistenza immobiliare*, ove sono riportati, oltre ai dati a fianco indicati, le stime UTE; il corrispettivo versato ed il costo di costruzione comprensivo delle spese sostenute per successive opere, al 31 dicembre 1974.
3	Nuoro, via Monte Gurtei	Terreno e fabbricato	3.000	Centro	Atto trasferimento vendita fallimentale - Tribunale di Nuoro del 10 novembre 1971.		Acquisto e costruzione	Foglio 43, mappali 147, 148 e 149.	118.200.000	
4	Tonara, via S. Antonio, 5	Terreno e fabbricato	1.866	Centro	Dr. Benedetto Mura, Ghilarza, atto del 19 maggio 1959.	5678	Donazione e acquisto	Foglio 13 sub A, mappale 236.	12.783.285	
					Dr. Benedetto Mura, Ghilarza, atto dell'11 novembre 1970.	27268		Foglio 13, mappale 382.		(2) Convenzione venticinquennale con scadenza al 1978 tacitamente rinnovabile per altri 25 anni, in caso di disdetta l'INAPLI avrà diritto ad un compenso in relazione al valore di stima del fabbricato costruito a sue spese. Il suolo è di proprietà dell'Opera « Nada Solinas ».
					Dr. Bartolomeo Serra, Nuoro, atto del 27 giugno 1972.	99281		Foglio 13, mappale 234.		
5	Olbia, via Piemonte, 27	Terreno e fabbricato	2.640	Centro	Dr. Michele Stara, Sassari, atto del 25 aprile 1957.	8491	Acquisto e costruzione	Foglio 30, partita 795, mappale 84 *c* e 86 *cz*.	47.939.875	
6	Sassari, località « Rizzeddu » o « San Simplicio »	Terreno	25.000	—	Dr. Pietro Serra, Sassari, atto del 26 aprile 1961.	25349	Acquisto e donazione	Foglio 126 mappali 535 e 540, partita 13730.	43.000.000	
7	Sassari, « Nada Solinas » via Galilei, 19	Fabbricato	—	Centro	—	—	Convenzione dell'anno 1953 (2)	—	57.512.289	

Regione SARDEGNA

ELENCO DESCRITTIVO DEI BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELL'ENALC DESTINATI ALL'ATTIVITÀ ADDESTRATIVA

N. progr.	Località	Immobile	(1) Superficie mq.	Organizzazione funzionale	Rogito notaio	Repertorio	Titolo negozio	Dati catastali	Valore	Note
1	Cagliari	Terreno e fabbricato	16.000	Direzione regionale centro alberg.ro centro comm.le	Dr. Francesco Vacca, Cagliari, atto registrato a Cagliari il 7 agosto 1957 al numero 1200/371 e trascritto a Cagliari il 7 agosto 1957 al n. 8441/7050.	4901	Donazione e costruzione	Foglio 12, particella 39/C.	834.014.919	(1) La superficie si riferisce al suolo. Il valore attribuito a ciascun immobile è determinato sulla base delle schede che compongono il registro di consistenza immobiliare, ove sono riportati, oltre ai dati a fianco indicati, le stime UTE; il corrispettivo versato ed il costo di costruzione comprensivo delle spese sostenute per successive opere, al 31 dicembre 1974. (2) Ancora non attribuito alcun valore patrimoniale
2*	Nuoro (Monte Ortobene)	Terreno	25.000	—	Dr. Antonino Sau, Nuoro, atto del 13 giugno 1975.	28050	Donazione	Foglio 48, mappale 257.	(2)	
3	Oristano	Terreno e fabbricato	2.000	Centro alberg.ro centro comm.le	Dr. Efisio Congiu, Oristano, atto dell'8 giugno 1964, registrato in Oristano il 19 giugno 1964 al n. 3820, vol. 236 atti pubblici, trascritto in Oristano il 19 giugno 1964 casella 3317 vol. 666.	22371	Donazione e costruzione	Foglio 13, mappale 155 sub/A.	440.816.649	

* Il trasferimento di fatto alla regione avverrà, unitamente all'opera prevista finanziata, al termine della realizzazione dell'opera stessa, attualmente in corso di esecuzione.

Regione SARDEGNA

ELENCO DESCRITTIVO DEI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'INIASA DESTINATI ALL'ATTIVITA' ADDESTRATIVA

N. progr.	Località	Immobile	(1) Superficie mq.	Organizzazione funzionale	Rogito notaio	Repertorio	Titolo negozio	Dati catastali	Valore	Note
1	Nuoro	Terreno	3.500	—	Dr. Bartolomeo Serra, Nuoro, atto del 6 febbraio 1965.	467283	Acquisto	Foglio 43 mappale 50 *d* e mappale 87 *d*.	31.500.000	(1) La superficie si riferisce al suolo. Il valore attribuito a ciascun immobile è determinato sulla base delle schede che compongono il registro di consistenza immobiliare, ove sono riportati, oltre ai dati a fianco indicati, le stime UTE; il corrispettivo versato ed il costo di costruzione comprensivo delle spese sostenute per successive opere al 31 dicembre 1974.

(2907)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 1° marzo 1976.

Proroga della gestione commissariale del comune di Laureana di Borrello.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 28 ottobre 1975, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Laureana di Borrello per i motivi indicati nella relazione ministeriale allegata al predetto decreto e nominato commissario straordinario al comune il vice prefetto ispettore dott. Francesco De Stefano.

All'atto dell'insediamento, l'amministrazione straordinaria si è trovata nella necessità di affrontare numerosi e difficili problemi cittadini la cui soluzione è premessa indispensabile per la normalizzazione della situazione della civica azienda.

La risoluzione dei numerosi problemi locali, nei settori della finanza locale, dei lavori pubblici, con particolare riguardo alla viabilità ed edilizia scolastica, e del personale, è tuttora in corso ed i risultati dell'azione avviata potrebbero essere compromessi qualora, al termine del normale periodo di carica, il commissario dovesse interrompere la sua opera.

Allo scopo, pertanto, di consentire alla gestione straordinaria di completare il lavoro iniziato e di pervenire al risanamento funzionale della civica azienda, si ritiene necessario prorogare la gestione commissariale stessa ai sensi degli articoli 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148; 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, con la conferma quale commissario del vice prefetto ispettore dott. Francesco De Stefano, con i poteri di cui al sopra citato decreto del Presidente della Repubblica.

A ciò si provvede con decreto prefettizio di pari data unito alla presente relazione.

Reggio Calabria, addì 1° marzo 1976

Il prefetto: CIOMPI

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 28 ottobre 1975, con cui è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Laureana di Borrello e nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione di detto comune il vice prefetto ispettore dott. Francesco De Stefano;

Ritenuta la necessità che la gestione commissariale, per i motivi esposti nell'allegata relazione illustrativa, che costituisce parte integrante del presente decreto, venga prorogata a termini di legge;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148; 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Laureana di Borrello, affidata al vice prefetto ispettore dottor Francesco De Stefano con decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1975, è prorogata a termini di legge.

Reggio Calabria, addì 1° marzo 1976

Il prefetto: CIOMPI

(2877)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

502° Elenco dei provvedimenti di concessioni minerarie emanate in virtù del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620.

Con decreto ministeriale 17 gennaio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1976, registro n. 1 Industria, foglio n. 353, la concessione di caolino ed argille per porcellana e terraglia forte nonchè di terre con grado di refrattarietà superiore a 1630° denominata « Riva Bianca IV », sita in territorio del comune di Lozzolo (Vercelli), è trasferita ed intestata, a decorrere dal 19 dicembre 1974 e fino al 1° novembre 1982, al sig. Lino Cerutti, domiciliato in Borgomanero (Novara).

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1976, registro n. 1 Industria, foglio n. 351, alla S.a.s. E.F.E.A. - Escavazione feldspati e affini, di Bianchi Giuseppe & C., in Milano, è intestata, a decorrere dal 27 febbraio 1974, la concessione di feldspato denominata « Scarpa », sita in territorio del comune di Grosio (Sondrio).

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1976, registro n. 1 Industria, foglio n. 352, è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia del curatore fallimentare della S.p.a. MI.RI.VA., Miniere riunite varesine, domiciliato in Milano, alla concessione della miniera di galena argentifera denominata « Teresina », sita in territorio del comune di Brusimpiano (Varese).

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1976, registro n. 1 Industria, foglio n. 354, è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia della S.p.a. Sud mineraria, in Milano, alla concessione mineraria di feldspati, denominata « Drapia », sita in territorio dei comuni di Drapia e Tropea (Catanzaro).

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Bergamo 27 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1975, registro n. 1 Industria, foglio n. 10, alla S.p.a. Prealpi mineraria, in Gazzaniga (Bergamo), è accordato l'ampliamento della concessione di fluorite denominata « Camissinone », sita in territorio del comune di Zogno (Bergamo), da Ha. 98 ad Ha. 483, per la durata di anni dieci a decorrere dalla data del decreto stesso.

Con decreto del dirigente superiore capo del distretto minerario di Padova 27 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti, delegazione regionale di Venezia, addì 15 gennaio 1976, registro n. 1 Industria, foglio n. 56, ai signori Parison Modesto e Parison Antonio, rappresentati dal primo, domiciliato in Molvena (Vicenza), è accordata la concessione di coltivare il giacimento di terre con grado di refrattarietà superiore a 1630°C, denominato « Costa Fratte », sito in territorio dei comuni di Valli del Pasubio e Posina (Vicenza), per la durata di anni venti a decorrere dalla data del decreto stesso.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1976, registro n. 2 industria, foglio n. 345, è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia del curatore fallimentare della S.p.a MI.RI.VA., Miniere riunite varesine, domiciliato in Milano, alla concessione della miniera di piombo argentifero denominata « Val Vassera », sita in territorio dei comuni di Induno Olona e Valganna (Varese).

(2920)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1975, registro n. 10 Industria, foglio n. 254, è stato accolto il ricorso, pervenuto al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il 28 settembre 1973, prodotto dalla S.p.a. grandi magazzini Coin, contro il provvedimento del sindaco di Saronno (Varese), che aveva negato alla stessa società l'autorizzazione per l'apertura di un esercizio della grande distribuzione in Saronno.

(2726)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine « controllata » dei vini « Copertino » e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » per i vini « Copertino », ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per detti vini, ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione IX, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Proposta del disciplinare di produzione dei vini « Copertino »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Copertino » è riservata ai vini rosso e rosato che corrispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini « Copertino » devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Negro amaro.

Possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve provenienti dai vitigni Malvasia Nera di Brindisi, Malvasia Nera di Lecce, Montepulciano e Sangiovese presenti nei vigneti, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 30%. La presenza nei vigneti del vitigno Sangiovese non dovrà superare il 15% del totale delle viti.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende tutto il territorio amministrativo di: Copertino, Carmiano, Arnesano e Monteroni ed in parte i territori comunali di: Galatina e Lequile.

Tale zona è così delimitata:

dalla strada statale Salentina di Gallipoli (n. 101) a quota 50, in prossimità di Collemeto, il limite segue, verso ovest, la strada che conduce a S. Barbara toccando la Masseria Bassi, giunto a quota 51 si dirige verso il Casino Donna Benedetta seguendo la strada sino all'incrocio della medesima con il confine comunale di Copertino.

Prosegue quindi lungo tale confine, prima in direzione ovest e poi nord, sino ad incontrare quello di Carmiano in località Dodici Tomoli.

Dal punto d'incrocio, il limite, prosegue verso ovest lungo il confine occidentale e poi settentrionale di Carmiano sino a raggiungere quello di Arnesano, località Giardino Marasco, segue poi quest'ultimo prima verso est e poi verso sud fino ad incrociare il confine comunale di Monteroni in prossimità di Villa Cantora. Lungo il confine comunale di Monteroni prosegue verso sud raggiungendo la strada per Monteroni nelle vicinanze di Villa Romano. Segue quindi la strada Monteroni - S. Pietro in Lama - Lequile sino all'abitato di quest'ultimo centro urbano e da qui, percorrendo la strada statale Salentina di Gallipoli (n. 101) in direzione sud raggiunge il punto di partenza della delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione all'albo previsto all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, unicamente i vigneti ubicati su terreni di tipo marnoso derivanti dal distacimento delle formazioni argillo sabbioso del calcare pleistocenico, terreni particolarmente permeabili sciolti o di medio impasto sufficientemente fertili.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

La resa massima di uva ammessa alla produzione dei vini di cui all'art. 1 non deve essere superiore a q.li 140 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

A detto limite anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite massimo.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per il tipo rosso ed il 35% per il tipo rosato.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona di produzione delle uve.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare una gradazione alcoolica minima naturale di 11,5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali o comunque atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Per la trasformazione delle uve destinate alla produzione del vino « Copertino » rosato deve attuarsi il tradizionale metodo di vinificazione che in particolare prevede lo sgrondo statico delle uve pigiate dopo una macerazione variante tra le 12 e le 24 ore.

Il residuo delle uve destinate alla produzione del « rosato » non può essere utilizzato per la preparazione del « Copertino » rosso.

Art. 6.

Il vino « Copertino » rosso all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino di varia intensità con lievi toni arancioni se invecchiato;
odore: vinoso persistente;
sapore: asciutto con retrogusto amarognolo, vellutato, sapido, generoso;
gradazione alcoolica minima complessiva: 12;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 24 per mille.

Il vino « Copertino » rosato all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosa salmone, tendente qualche volta al cerasuolo tenue;
odore: leggermente vinoso, distinto e giustamente persistente;
sapore: asciutto, senza asperità, con fondo erbaceo unito ad un retrogusto amarognolo gradevole;
gradazione alcoolica minima complessiva: 12;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

E' facoltà del Ministro per l'agricoltura e per le foreste modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Il vino « Copertino » rosso, ottenuto da uve con una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 12, qualora venga sottoposto ad un periodo d'invecchiamento di almeno 2 anni ed immesso al consumo con una gradazione alcoolica complessiva minima di 12,5 può portare in etichetta la qualificazione aggiuntiva « riserva ».

Il periodo d'invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi « extra », « fine », « scelto », « selezionato », e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie e località, comprese nella zona delimitata nel presente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti il vino « Copertino » rosso del tipo « riserva » deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 9.

Fino al compimento di tre annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare, possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti con vitigni diversi da quelli prescritti, purché le viti di tali vitigni diversi non superino del 15% il totale delle viti esistenti.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al presente comma, saranno cancellati di ufficio del rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la conduzione alle disposizioni di cui all'art. 2, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale della agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

(2728)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Cisterna

Con decreto 16 dicembre 1975, n. 83693, del Ministro per la agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno di mq 2300 sito in comune di Cisterna (Latina), riportato al catasto del comune stesso al foglio 13, mappale 8/an - 8/av - 17/l - 17/m, non più utilizzabile ai fini della bonifica.

(2742)

Sclassificazione ed alienazione di suolo di demanio tratturale in comune di Cupello

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1975, n. 1731, si approva l'atto del 18 ottobre 1974, n. 97647 di rep., col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Bellano Michele, nato a Cupello (Chieti) l'8 dicembre 1934 e Pizzi Angela, nata in Atessa (Chieti) il 6 aprile 1936, delle zone demaniali, facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello » in Cupello, estese mq 8580, riportate in catasto alle particelle numeri 251 parte, 131 parte, 453 parte e 456 del foglio di mappa n. 10 del comune di Cupello e nella planimetria tratturale con i numeri 118/*a* e 119/*a*.

(2732)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società « Cooperativa operaia di consumo San Giuliano Milanese », in San Giuliano Milanese, in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1976, il dott. Giotto Visioli è stato nominato commissario liquidatore della società « Cooperativa operaia di consumo San Giuliano Milanese », in San Giuliano Milanese (Milano), in sostituzione del rag. Ermanna Maria Zani, dimissionario.

(2918)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di lavoro e produzione « A.L.C.E. » - Appalti lavori costruzioni edili a r.l., in Roma.

Con decreto ministeriale 3 marzo 1976, il sig. Antonio Pescini è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di lavoro e produzione « A.L.C.E. » - Appalti lavori costruzioni edili a r.l., in Roma, in sostituzione del dott. Spagnoletti Zeuli Pasquale, dimissionario.

(2919)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova (prima cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dall'art. 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766 e dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova è vacante un posto di assistente ordinario (prima cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2878)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Castel Sant'Angelo

Con decreto 30 ottobre 1975, n. 904/*a*, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di alveo abbandonato del fiume Velino a monte della briglia del fiume stesso in frazione Canetra del comune di Castel Sant'Angelo (Rieti), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 17 confinante con i mappali 1157, 1158, 1159, 1160, 1101, 1102, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1168, 1113, 1115, 1116, 1114, 1111, 168, 166, 1169, 165, 1167, 1165, 764, 1106, 1164, 1163, 1166 e 1099 della superficie complessiva di mq 19.000 ed indicato nello estratto di mappa rilasciato il 13 marzo 1971 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Rieti; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(2914)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Piozzano

Con decreto 15 ottobre 1975, n. 847/*a*, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno ex alveo del torrente Luretta in comune di Piozzano (Piacenza) segnato nel catasto dal comune medesimo al foglio n. 8 mappali 114 (mq 420); 227 (mq 240); 228 (mq 1920) e 229 (mq 1780) della superficie complessiva di mq 4360 ed indicato nella planimetria rilasciata il 26 giugno 1968 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Piacenza; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(2915)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Travo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 4 marzo 1976, il comune di Travo (Piacenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 10.878.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1198/M)

Autorizzazione al comune di Ponte Buggianese ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1976, il comune di Ponte Buggianese (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 11.071.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'mporto del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1197/M)

Autorizzazione al comune di Novellara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 28 febbraio 1976, il comune di Novellara (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 223.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1189/M)

Autorizzazione al comune di Agliana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 28 febbraio 1976, il comune di Agliana (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 390.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1190/M)

Autorizzazione al comune di Leverano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 28 febbraio 1976, il comune di Leverano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 224.380.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1194/M)

Autorizzazione al comune di Viadana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 28 febbraio 1976, il comune di Viadana (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 86.650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1192/M)

Autorizzazione al comune di Barga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 28 febbraio 1976, il comune di Barga (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 275.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1193/M)

Autorizzazione al comune di Domodossola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 28 febbraio 1976, il comune di Domodossola (Novara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 87.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1191/M)

Autorizzazione al comune di Bernalda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 28 febbraio 1976, il comune di Bernalda (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 561.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1195/M)

Autorizzazione al comune di Castel di Lucio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 marzo 1976, il comune di Castel di Lucio (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1199/M)

Autorizzazione al comune di Capo d'Orlando ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 marzo 1976, il comune di Capo d'Orlando (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 89.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1200/M)

Autorizzazione al comune di Brolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 marzo 1976, il comune di Brolo (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 87.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1201/M)

Autorizzazione al comune di Antillo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 marzo 1976, il comune di Antillo (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 39.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1202/M)

Autorizzazione al comune di Santa Croce Camerina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 marzo 1976, il comune di Santa Croce Camerina (Ragusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 320.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1203/M)

Autorizzazione al comune di Chiusa Sclafani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 marzo 1976, il comune di Chiusa Sclafani (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.880.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1204/M)

Autorizzazione al comune di Campofelice di Fitalia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 marzo 1976, il comune di Campofelice di Fitalia (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1205/M)

Autorizzazione al comune di Leonforte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 marzo 1976, il comune di Leonforte (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 400.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1206/M)

Autorizzazione al comune di Serradifalco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 marzo 1976, il comune di Serradifalco (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 101.680.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1207/M)

Autorizzazione al comune di Fiumefreddo di Sicilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 marzo 1976, il comune di Fiumefreddo di Sicilia (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 140.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1208/M)

Autorizzazione al comune di Ucria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 marzo 1976, il comune di Ucria (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 87.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1211/M)

Autorizzazione al comune di Tripi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 marzo 1976, il comune di Tripi (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 110.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1212/M)

Autorizzazione al comune di Aci Sant'Antonio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 marzo 1976, il comune di Aci Sant'Antonio (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 110.216.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1209/M)

Autorizzazione al comune di Cianciana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 marzo 1976, il comune di Cianciana (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 250.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1210/M)

Autorizzazione al comune di Santo Stefano di Camastra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 marzo 1976, il comune di Santo Stefano di Camastra (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 125.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1213/M)

Autorizzazione al comune di Malfa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 marzo 1976, il comune di Malfa (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 56.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1214/M)

Autorizzazione al comune di Gualtieri Sicaminò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 marzo 1976, il comune di Gualtieri Sicaminò (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 71.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1215/M)

Autorizzazione al comune di Gaggi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 marzo 1976, il comune di Gaggi (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 78.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1216/M)

Autorizzazione al comune di Castel Mola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 marzo 1976, il comune di Castel Mola (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1217/M)

Autorizzazione al comune di Bussolengo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 28 febbraio 1976, il comune di Bussolengo (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1218/M)

Autorizzazione al comune di Santo Stino di Livenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 28 febbraio 1976, il comune di Santo Stino di Livenza (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 105.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1219/M)

Autorizzazione al comune di Malnate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 28 febbraio 1976, il comune di Malnate (Varese) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1220/M)

Autorizzazione al comune di Anagni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 28 febbraio 1976, il comune di Anagni (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 258.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1221/M)

Autorizzazione al comune di Bellaria Igea Marina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 28 febbraio 1976, il comune di Bellaria Igea Marina (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 308.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1222/M)

Autorizzazione al comune di San Ferdinando di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 28 febbraio 1976, il comune di San Ferdinando di Puglia (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 393.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1223/M)

Autorizzazione al comune di Castelfiorentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 28 febbraio 1976, il comune di Castelfiorentino (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 363.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1224/M)

Autorizzazione al comune di Giovinazzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 28 febbraio 1976, il comune di Giovinazzo (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 435.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1225/M)

Autorizzazione al comune di Porto San Giorgio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 28 febbraio 1976, il comune di Porto San Giorgio (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 355.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1226/M)

Autorizzazione al comune di Mottola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 28 febbraio 1976, il comune di Mottola (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 284.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1227/M)

Autorizzazione al comune di Beinasco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 28 febbraio 1976, il comune di Beinasco (Torino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 114.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1228/M)

Autorizzazione al comune di Proceno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 marzo 1976, il comune di Proceno (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1230/M)

Autorizzazione al comune di Mentana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 28 febbraio 1976, il comune di Mentana (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 148.150.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1231/M)

Autorizzazione al comune di Minturno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 28 febbraio 1976, il comune di Minturno (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 216.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1232/M)

Autorizzazione al comune di Sarzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 28 febbraio 1976, il comune di Sarzana (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 310.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1233/M)

Autorizzazione al comune di Ceccano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 28 febbraio 1976, il comune di Ceccano (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 151.050.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1234/M)

Autorizzazione al comune di Oviglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 4 marzo 1976, il comune di Oviglio (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 10.160.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1235/M)

Autorizzazione al comune di Civitella in Val di Chiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 4 marzo 1976, il comune di Civitella in Val di Chiana (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 134.835.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1236/M)

Autorizzazione al comune di Fonzaso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 4 marzo 1976, il comune di Fonzaso (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.553.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1237/M)

Autorizzazione al comune di Capralba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 4 marzo 1976, il comune di Capralba (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.580.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1238/M)

Autorizzazione al comune di San Martino del Lago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 4 marzo 1976, il comune di San Martino del Lago (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.415.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1239/M)

Autorizzazione al comune di Rignano sull'Arno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 4 marzo 1976, il comune di Rignano sull'Arno (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 85.728.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1240/M)

Autorizzazione al comune di Rezzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 4 marzo 1976, il comune di Rezzo (Imperia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 4.225.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1241/M)

Autorizzazione al comune di Varese Ligure ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 4 marzo 1976, il comune di Varese Ligure (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.991.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1242/M)

Autorizzazione al comune di Pescaglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 4 marzo 1976, il comune di Pescaglia (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 161.413.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1243/M)

Autorizzazione al comune di Correzzola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 4 marzo 1976, il comune di Correzzola (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.908.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1244/M)

Autorizzazione al comune di Masi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 4 marzo 1976, il comune di Masi (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 13.725.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1245/M)

Autorizzazione al comune di Larciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 4 marzo 1976, il comune di Larciano (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 81.415.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1247/M)

Autorizzazione al comune di Spotorno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 4 marzo 1976, il comune di Spotorno (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1248/M)

Autorizzazione al comune di Cadeo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 4 marzo 1976, il comune di Cadeo (Piacenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 10.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1246/M)

Autorizzazione al comune di Sindia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 marzo 1976, il comune di Sindia (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.983.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1196/M)

Autorizzazione al comune di Ronchi dei Legionari ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 3 marzo 1976, il comune di Ronchi dei Legionari (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 29.860.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1229/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 47

Corso dei cambi del 9 marzo 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	798,60	798,60	799 —	798,60	798,50	798,60	798,75	798,60	798,60	798,60
Dollaro canadese	811,05	811,05	810,50	811,05	811 —	811,10	811,55	811,05	811,05	811,05
Franco svizzero	309,43	309,43	309,50	309,43	309,50	309,40	309,70	309,43	309,43	309,40
Corona danese	129,13	129,13	129 —	129,13	129 —	129,10	129,15	129,13	129,13	129,10
Corona norvegese	144,11	144,11	144 —	144,11	144 —	144,10	144,15	144,11	144,11	144,10
Corona svedese	181,48	181,48	181,50	181,48	181,50	181,45	181,35	181,48	181,48	181,45
Fiorino olandese	297,70	297,70	297 —	297,70	297,75	297,80	297,90	297,70	297,70	297,70
Franco belga	20,285	20,285	20,30	20,285	20,27	20,28	20,2925	20,285	20,285	20,30
Franco francese	176,295	176,295	176,20	176,295	176,30	176,30	176,40	176,295	176,295	176,30
Lira sterlina	1555,90	1555,90	1556,50	1555,90	1554,75	1555,90	1556,50	1555,90	1555,90	1555,90
Marco germanico	310,59	310,59	310,70	310,59	310,50	310,30	310,73	310,59	310,59	310,60
Scellino austriaco	43,26	43,26	43,40	43,26	43,25	43,25	43,32	43,26	43,26	43,25
Escudo portoghese	28,52	28,52	28,45	28,52	28,45	28,50	28,50	28,52	28,52	28,50
Peseta spagnola	11,944	11,944	11,97	11,944	11,946	11,94	11,96	11,944	11,944	11,95
Yen giapponese	2,6525	2,6525	2,66	2,6525	2,651	2,65	2,652750	2,6525	2,6525	2,65

Media dei titoli del 9 marzo 1976

Titolo	
Rendita 5 % 1935	97,925
Redimibile 3,50 % 1934	99,500
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,975
» 5 % (Ricostruzione)	96,850
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,025
» 5 % (Città di Trieste)	92,825
» 5 % (Beni esteri)	91,525
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	83,175
» 5,50 % » » 1968-83	82,275
» 5,50 % » » 1969-84	81,975
» 6 % » » 1970-85	83,550
» 6 % » » 1971-86	81,850
» 6 % » » 1972-87	82,350
» 9 % » » 1975	97,850
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	96,200
» 5 % (» 1° aprile 1978)	91,300
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	89,400
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	86,575
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	85,325
» poliennali 7 % 1978	95,525
» » 9 % 1979	97,050

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 marzo 1976

Valuta	
Dollaro USA	798,675
Dollaro canadese	811,30
Franco svizzero	309,565
Corona danese	129,14
Corona norvegese	144,13
Corona svedese	181,415
Fiorino olandese	297,80
Franco belga	20,289
Franco francese	176,347
Lira sterlina	1556,20
Marco germanico	310,66
Scellino austriaco	43,29
Escudo portoghese	28,51
Peseta spagnola	11,952
Yen giapponese	2,653

MINISTERO DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di dicembre 1975 (suppletivo)

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di dicembre 1975 (suppletivo) che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1975 (suppletivo)			
		Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1974			29.586		
GESTIONE DI BILANCIO					
Entrate tributarie, extra-tributarie e per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	22.738.526			
	residui	1.207.284			
	Totale		23.945.810		
Accensione di prestiti	competenza	8.176.854			
	residui	105			
	Totale		8.176.959		
Spese correnti	competenza			22.572.290	
	residui			3.671.055	
	Totale				26.243.345
Spese in conto capitale	competenza			4.568.389	
	residui			1.982.491	
	Totale				6.550.880
Rimborso di prestiti	competenza			1.684.982	
	residui			9.932	
	Totale				1.694.914
GESTIONE DI TESORERIA					
In conto debiti di tesoreria:					
Debito fluttuante		46.454.770		38.788.599	
Conti correnti		92.355.464		92.334.477	
Incassi da regolare		51.103.319		50.769.705	
Altre gestioni		29.286.156		29.077.297	
	Totale		219.199.709		210.970.078
In conto crediti di tesoreria:					
Crediti per operazioni di portafoglio		840.063		878.951	
Pagamenti da regolare		1.482.036		2.664.190	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		6.229.489		6.968.028	
Altri crediti		67.054.200		70.952.199	
	Totale		75.605.788		81.463.368
	Totale complessivo		326.957.852		326.922.585
Fondo di cassa al 31 dicembre 1975 (suppletivo)			—		35.267
	Totale a pareggio		326.957.852		326.957.852

SITUAZIONE DEL TESORO

		Al 31 dicembre 1975 (suppletivo) (in milioni di lire)		
Fondo di cassa			35.267	
CREDITI DI TESORERIA				
Crediti per operazioni di portafoglio		39.715		
Pagamenti da regolare		2.783.665		
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		3.475.145		
Altri crediti		10.255.748		
	Totale crediti		16.554.273	
	In complesso			16.589.540
DEBITI DI TESORERIA				
Debito fluttuante		29.381.194		
Conti correnti		6.903.951		
Incassi da regolare		680.006		
Altre gestioni		1.427.665		
	Totale debiti			38.392.816
Situazione del Tesoro (passività)				21.803.276

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 31 dicembre 1975 (suppletivo) L. 323.318 milioni.

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale del tesoro: VENTRIGLIA

(3143)

MINISTERO DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di gennaio 1976

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di gennaio 1976 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	DAL 1° AL 31 GENNAIO 1976			
	INCASSI (in milioni di lire)		PAGAMENTI (in milioni di lire)	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1975 (suppletivo)		35.267		
GESTIONE DI BILANCIO				
Entrate tributarie, extra-tributarie e per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti . . . . . . competenza		792.099		
Accensione di prestiti . . . . . . competenza		221		
Spese correnti . . . . competenza				1.206.377
Spese in conto capitale . . . . . . competenza				23.516
Rimborso di prestiti . . . . competenza				548
GESTIONE DI TESORERIA				
In conto debiti di tesoreria:				
Debito fluttuante	3.096.635		4.181.400	
Conti correnti	993.293		774.506	
Incassi da regolare	4.100.546		3.795.284	
Altre gestioni	4.812.284		1.020.943	
Totale . .		13.002.758		9.772.133
In conto crediti di tesoreria:				
Crediti per operazioni di portafoglio	—		669	
Pagamenti da regolare	185.973		219.199	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi	—		427.759	
Altri crediti	4.979		2.327.343	
Totale . .		190.952		2.974.970
Totale complessivo . .		14.021.297		13.977.544
Fondo di cassa al 31 gennaio 1976		—		43.753
Totale a pareggio . .		14.021.297		14.021.297

SITUAZIONE DEL TESORO

	AL 31 GENNAIO 1976 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa		43.753	
CREDITI DI TESORERIA			
Crediti per operazioni di portafoglio	40.384		
Pagamenti da regolare	2.816.891		
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi	3.902.905		
Altri crediti	12.578.112		
Totale crediti . . .		19.338.292	
In complesso . . .			19.382.045
DEBITI DI TESORERIA			
Debito fluttuante	28.296.429		
Conti correnti	7.122.738		
Incassi da regolare	985.268		
Altre gestioni	5.219.006		
Totale debiti . . .			41.623.441
Situazione del Tesoro (passività)			22.241.396

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 31 gennaio 1976 L. 327.651 milioni.

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale del tesoro: VENTRIGLIA

(3144)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L 300 000 000

PROVVISORIA — **Situazione al 31 gennaio 1976** — PROVVISORIA

ATTIVO		
Oro L.		1.804.287.663.615
Cassa »		186.837.525.749
Portafoglio su piazze italiane:		
— risconto alle aziende di credito L.	9.463.881.249	
— sconto buoni tesoro e cedole »	—	
		9.463.881.249
Anticipazioni:		
— in conto corrente L.	1.154.796.904.038	
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974 »	53.422.500.000	
— a scadenza fissa »	79.541.704.800	
		1.287.761.108.838
Prorogati pagamenti presso le stanze di compensazione L.		—
Attività verso l'estero in valuta »		6.241.072.217
Ufficio italiano cambi:		
— conti correnti ordinari L.	952.319.028.708	
— conti speciali »	8.892.410.269.298	
		9.844.729.298.006
Anticipazioni straordinarie al Tesoro L.		339.000.000.000
Risconto per finanziamenti ammassi »		1.215.272.124.535
Conto corrente per il servizio di tesoreria »		3.262.228.781.356
Servizi diversi per conto dello Stato - partite debitorie »		62.823.539.973
Impiego in titoli di Stato o garantiti dallo Stato »		17.447.786.359.158
Certificati di credito del Tesoro di cui alla legge 17-8-1974, n. 386 »		174.263.061.945
Investimento dei fondi di riserva e di fondi diversi accantonati:		
— titoli di Stato o garantiti dallo Stato L.	450.879.714.253	
— altre attività »	232.714.143.898	
		683.593.858.151
Immobili per uso ufficio L.		1
Partite varie attive »		162.244.953.018
Spese dell'esercizio »		16.756.656.252
		36.503.289.884.063
Impegni:		
— credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione L.		864.851.126.549
Depositi:		
— a garanzia L.	3.236.965.755.918	
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria »	397.956.600.000	
— altri »	21.407.331.752.411	
		25.042.254.108.329
Depositari di titoli e valori L.		516.309.449
Partite ammortizzate nei passati esercizi »		2.160.435.701
Totale . . . L.		62.413.071.864.091

PASSIVO		
Circolazione L.		11.937.497.203.000
Vaglia cambiari ed altri debiti a vista »		85.604.869.828
Depositi in conto corrente liberi »		1.007.917.522.235
Depositi in conto corrente vincolati a tempo »		1.000.020.000
Conti speciali di cui alla legge 17-8-1974, n. 386 »		436.344.487.572
Depositi in conto corrente costituiti per obblighi di legge:		
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria L.	12.811.515.941.121	
— altri »	2.861.672.175	
		12.814.377.613.296
Depositi in valuta estera:		
— per conto U.I.C. L.	5.064.581.080.000	
— altri »	4.272.245.324	
		5.068.853.325.324
Conti dell'estero in lire:		
— per conto U.I.C. L.	2.959.461.128.454	
— altri »	31.850.243.902	
		2.991.311.372.356
U.I.C. - conti correnti ordinari L.		—
Conto corrente per il servizio di tesoreria »		—
Servizi diversi per conto dello Stato - partite creditorie »		92.620.969.412
Servizi di cassa per conto di enti vari »		53.595.316.282
Fondi diversi accantonati »		834.611.182.534
Partite varie passive »		1.024.774.525.195
Capitale sociale L.	300.000.000	
Fondo di riserva ordinario »	48.942.362.554	
Fondo di riserva straordinario »	47.286.595.795	
		96.528.958.349
Saldo provvisorio rendite e spese dell'esercizio precedente, prima delle scritturazioni di chiusura L.		38.496.117.180
Rendite dell'esercizio »		19.756.401.500
		36.503.289.884.063
Impegni L.		864.851.126.549
Depositanti »		25.042.254.108.329
Titoli e valori presso terzi »		516.309.449
Partite ammortizzate nei passati esercizi »		2.160.435.701
Totale . . . L.		62.413.071.864.091

Il Governatore: BAFFI — *Il ragioniere generale*: ROVIDA

(3145)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per titoli, integrato da una prova pratica di idoneità tecnica, a quattrocento posti di autista in prova

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di attuazione del testo unico anzidetto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, relativo ai nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 274, per la revisione del ruolo organico del personale della carriera ausiliaria del Ministero di grazia e giustizia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1975, con il quale, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 349, viene autorizzata l'Amministrazione della giustizia a bandire i concorsi per coprire i posti disponibili esistenti nel ruolo della carriera ausiliaria;

Dato atto che il presente decreto viene emanato tenendo conto dei benefici previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, in materia di assunzioni dirette riservate agli invalidi e ad altri aventi diritto, per il ruolo della carriera ausiliaria;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, integrato da una prova pratica di idoneità tecnica, a quattrocento posti di autista in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria della Amministrazione della giustizia.

La nomina dei candidati dichiarati vincitori sarà subordinata all'esito favorevole di un esame psicotecnico.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Sono ammessi al concorso coloro che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2 possesso dei diritti politici;

3) buona condotta;

4) età non superiore agli anni 32;

5) titolo di studio di licenza elementare;

6) patente di guida di categoria *D*;

7) idoneità fisica all'impiego.

Il Ministro ha facoltà di sottoporre a visita di controllo i vincitori del concorso.

L'amministrazione provvederà d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

Il difetto dei requisiti prescritti importa la esclusione dal concorso. Essa è disposta con decreto motivato.

Art. 3.

Elevazione del limite massimo di età

Il limite massimo di età è elevato di anni 2 per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine della presentazione della domanda di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di legge che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi degli impieghi statali, a favore delle categorie che ne hanno diritto.

Art. 4.

Domanda di ammissione e termine per la presentazione

La domanda di ammissione al concorso, di cui si allega uno schema, redatta su carta da bollo, intestata al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali - Ufficio III, deve essere presentata o spedita a mezzo di raccomandata postale, al Ministero stesso, via Arenula n. 70, Roma, entro e non oltre i trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine predetto presentare la domanda di ammissione alle autorità diplomatiche o consolari del territorio ove dimorano.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

1) cognome e nome;

2) la data e il luogo di nascita e, per coloro che alla data di scadenza del termine della presentazione della domanda abbiano superato il 32° anno di età, i titoli che danno diritto alla elevazione del limite di età per l'ammissione al concorso;

3) il domicilio o la residenza, nonché l'indirizzo presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali provvedimenti penali pendenti a loro carico o la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

7) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) gli estremi e la categoria della patente di guida posseduta.

Alla predetta domanda dovranno essere allegati i documenti, redatti su carta da bollo, atti a dimostrare il possesso dei titoli di merito di cui al successivo art. 6.

Non saranno presi in considerazione i documenti relativi ai titoli di cui sopra inoltrati oltre il termine di scadenza fissato per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

La firma apposta dall'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata o dal notaio o dal cancelliere o dal segretario comunale. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Inammissibilità - Decadenza

Non saranno ammessi al concorso:

1) gli aspiranti che presenteranno o spediranno la domanda di ammissione oltre il termine stabilito, ovvero non in regola con il bollo, o senza la richiesta autenticazione della firma. Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo di raccomandata postale entro il termine stabilito. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio accettante.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa;

2) gli aspiranti che non risulteranno in possesso dei requisiti richiesti.

Saranno dichiarati decaduti dal concorso:

1) gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria che presenteranno, oltre il termine indicato ovvero non in regola con il bollo i documenti di rito di cui al successivo art. 11;

2) gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria che dall'esame dei documenti di rito non risulteranno in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 6.
Titoli di merito

Sono valutabili i seguenti titoli di merito:

A) Patente di guida categoria *D*-*E*.

B) Diploma di licenza di scuola professionale o tecnica a specifico indirizzo meccanico o elettrotecnico.

C) Idoneità riportata in precedente concorso statale.

D) Lodevole servizio prestato, per almeno due anni, presso amministrazioni dello Stato.

Art. 7.
Punteggio attribuito ai titoli

Ai titoli previsti dall'art. 6 sarà attribuito il seguente punteggio:

titolo indicato alla lettera *A*): punti uno;

titolo indicato alla lettera *B*): punti uno e cinquanta;

titolo indicato alla lettera *C*): punti zero cinquanta;

titolo indicato alla lettera *D*): punti due.

Art. 8.
Valutazione dei titoli - Prova pratica di idoneità tecnica Esame psicotecnico

La valutazione dei titoli precederà la prova pratica di idoneità tecnica. Non saranno ammessi a sostenere detta prova i candidati che non avranno documentato di possedere almeno uno dei titoli indicati dall'art. 6 del presente bando.

L'esame consistente nella prova pratica di idoneità tecnica sarà effettuato dai competenti uffici provinciali della motorizzazione civile; la sede e la data di questa prova sarà comunicata direttamente agli interessati. Per essere ammessi a sostenerla i candidati dovranno esibire la patente di guida richiesta dal bando.

L'esame psicotecnico sarà effettuato dai competenti uffici sanitari compartimentali delle ferrovie dello Stato.

Art. 9.
Documenti da produrre per comprovare il possesso di titoli e di qualifiche, che danno diritto alla elevazione del limite massimo di età, a precedenza od a preferenza.

I concorrenti risultati idonei che intendano far valere titoli per la elevazione del limite massimo di età, per la precedenza o la preferenza a parità di merito, debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata postale, al Ministero di grazia e giustizia, entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti che attestano il possesso di tali titoli.

Art. 10.
Graduatoria

La graduatoria generale di merito dei candidati giudicati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti complessivamente assegnati a ciascuno di essi nella valutazione dei titoli, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei, oltre i vincitori, sarà formata tenuto conto delle disposizioni legislative vigenti che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Art. 11.
Documenti di rito

I candidati utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire, a mezzo di raccomandata postale, al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio III dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali, nel termine perentorio di giorni venti dall'invito i seguenti documenti:

a) titolo di studio: certificato originale di compimento degli studi di istruzione elementare.

Nel caso che il certificato non sia stato rilasciato i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo, un certificato sostitutivo a tutti gli effetti di quello originale;

b) *estratto dell'atto di nascita su carta da bollo. Non è* ammesso il certificato dell'atto di nascita;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

e) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato medico su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio, in base anche all'accertamento previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra, invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro e i mutilati e invalidi civili debbono produrre il certificato medico, rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 21 febbraio 1953, n. 142, contenente la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura e il grado di invalidità o della mutilazione, non è di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che, inoltre, è idoneo a disimpegnare le mansioni di autista.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

g) copia debitamente autenticata su carta da bollo, della patente di guida.

I candidati impiegati di ruolo dello Stato possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*), *f*), *g*) del presente articolo, unitamente alla copia integrale dello stato di servizio.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*) ed *f*) del presente articolo, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della richiesta.

Roma, addì 29 ottobre 1975

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1975
Registro n. 32 *Giustizia, foglio n.* 59

Schema di domanda
(da redigere su carta da bollo)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali - Ufficio III - ROMA

Il sottoscritto . . . . residente a . . . . (provincia di . . . ., tribunale di . . . .) in via . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso, per *titoli*, integrato da una prova pratica di idoneità tecnica, a quattrocento posti di autista in prova.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) è cittadino italiano;

b) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . oppure (1);

c) ha riportato (2) . . . . .;

d) è nato a . . . . il giorno . . . l'anno . . e che avendo superato gli anni 32 ha diritto alla elevazione di tale limite di età essendo in possesso del seguente titolo (3);

e) è in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito nell'anno scolastico . . . . presso la scuola . . . .;

f) la sua posizione in ordine agli obblighi militari è la seguente . . . . . (4);

g) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni (5) .

h) è in possesso della patente di categoria (6) .

i) allega alla presente istanza i seguenti documenti, in bollo, attestanti il possesso dei titoli di merito di cui all'art. 6 del bando:

A) . . ;
B) . . ,
C) . . . ,
D) . . .

Data, .

Firma . . (7)

---

(1) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi.

(2) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento, ovvero dichiarare la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale.

(3) Indicare il titolo o i titoli che danno diritto alla elevazione del limite di età.

(4) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, indicare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.

(5) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(6) Indicare i dati e la categoria della patente posseduta.

(7) Alla firma per esteso del candidato deve seguire l'autenticazione da parte di un notaio o del cancelliere o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio se trattasi di dipendente statale.

(2978)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione e modificazioni al bando di concorso, per esami, a centotrentotto posti di segretario principale in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, ed in particolare l'art. 21;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283;

Veduto il decreto ministeriale 27 febbraio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1973, registro n. 55, foglio n. 39, pubblicato nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale, parte II, n. 43-44 del 25 ottobre-1° novembre 1973, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, per la nomina a centotrentotto posti di segretario principale in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione;

Preso atto dell'orientamento della recente giurisprudenza amministrativa;

Considerato che i vincitori del concorso predetto conseguiranno la nomina a segretario principale in prova con decorrenza, a tutti gli effetti, dal 1° gennaio 1973 e che, pertanto, i candidati debbono essere in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso stesso al 31 dicembre 1972 anzichè alla data di pubblicazione del bando nel Bollettino ufficiale del Ministero, come già previsto dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 27 febbraio 1973;

Considerata la necessità di riaprire i termini per la presentazione delle domande per consentire a tutti gli aventi diritto di partecipare al concorso ed all'amministrazione di operare una più ampia scelta;

Decreta:

Art. 1.

Il primo, il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 27 febbraio 1973, citato nelle premesse, sono sostituiti dai seguenti:

« Al concorso possono partecipare gli impiegati appartenenti al ruolo del personale della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione, di cui alla tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, che alla data del 31 dicembre 1972 siano in possesso del titolo di studio di 1° grado e rivestano la qualifica di:

a) coadiutore superiore o coadiutore meccanografo superiore;

b) coadiutore principale o equiparata, con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

Si prescinde da tale anzianità nei confronti dei coadiutori principali in possesso alla predetta data del 31 dicembre 1972 del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

c) coadiutore dattilografo e coadiutore meccanografo con almeno sedici anni di anzianità nella carriera, ridotti a undici per coloro che sono in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Sono, inoltre, ammessi al concorso gli impiegati che, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, rivestano la qualifica di primo archivista, anche a prescindere da qualsiasi anzianità nella nuova qualifica di coadiutore principale, purchè abbiano compiuto al 31 dicembre 1972 tredici anni di effettivo servizio nella carriera ».

Art. 2.

L'art. 11 del decreto ministeriale 27 febbraio 1973, citato nelle premesse, è soppresso.

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 12 del predetto decreto ministeriale 27 febbraio 1973, è sostituito dal seguente:

« La graduatoria generale di merito è formata secondo lo ordine della votazione complessiva costituita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio con l'osservanza a parità di merito dei criteri di cui all'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 ».

Art. 4.

Sono riaperti, per trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, per esami, per la nomina a centotrentotto posti di segretario principale in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, indetto con decreto ministeriale 27 febbraio 1973, pubblicato nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale, parte II, n. 43-44 del 25 ottobre-1° novembre 1973.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato; a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 dicembre 1975

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *febbraio* 1976
Registro n. 12 *Istruzione, foglio n.* 77

(2923)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione e modificazioni al bando di concorso, per esami, a novantadue posti di coadiutore principale in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, ed in particolare l'art. 27;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283;

Veduto il decreto ministeriale 27 febbraio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1973, registro n. 55, foglio n. 75, pubblicato nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale, parte II, n. 43-44 del 25 ottobre-1° novembre 1973, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, per la nomina a novantadue posti di coadiutore principale in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione;

Preso atto dell'orientamento della recente giurisprudenza amministrativa;

Considerato che i vincitori del concorso predetto conseguiranno la nomina a coadiutore principale in prova con decorrenza, a tutti gli effetti, dal 1° gennaio 1973 e che, pertanto, i candidati debbono essere in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso stesso al 31 dicembre 1972;

Considerata la necessità di riaprire i termini per la presentazione delle domande per consentire a tutti gli aventi diritto di partecipare al concorso ed all'amministrazione di operare una più ampia scelta;

Decreta:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 27 febbraio 1973, citato nelle premesse, è sostituito dal seguente:

« Al concorso può partecipare il personale appartenente ai ruoli della carriera ausiliaria ed il personale operaio della amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione, di cui alla tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, che alla data del 31 dicembre 1972 rivesta una delle seguenti qualifiche e sia in possesso delle anzianità di servizio appresso indicate:

a) commesso capo e commesso, capo autorimessa e autista, con almeno tredici anni di effettivo servizio nei rispettivi ruoli della suddetta carriera;

b) capo operaio, operaio specializzato; operaio qualificato con almeno sei anni di anzianità nel ruolo; operaio comune con almeno tredici anni di anzianità nel ruolo ».

Art. 2.

L'art. 11 del decreto ministeriale 27 febbraio 1973 citato nelle premesse, è soppresso.

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 12 del predetto decreto ministeriale 27 febbraio 1973, è sostituito dal seguente:

« La graduatoria generale di merito è formata secondo lo ordine della votazione complessiva costituita dalla somma del voto riportato nella prova scritta e del voto ottenuto nel colloquio, con l'osservanza a parità di merito dei criteri di cui all'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 ».

Art. 4.

Sono riaperti, per trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, per esami, per la nomina a novantadue posti di coadiutore principale in prova nel ruolo della carriera del personale esecutivo dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, indetto con decreto ministeriale 27 febbraio 1973, pubblicato nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale, parte II, n. 43-44 del 25 ottobre-1° novembre 1973.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato; a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 dicembre 1975

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1976
Registro n. 12 Istruzione, foglio n. 78

(2922)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione e modificazioni al bando di concorso, per esami, a cinque posti di direttore di sezione in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, ed in particolare l'art. 16;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283;

Veduto il decreto ministeriale 27 febbraio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1973, registro n. 55, foglio n. 40, pubblicato nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale, parte II, n. 43-44 del 25 ottobre-1° novembre 1973, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, per la nomina a cinque posti di direttore di sezione in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione;

Preso atto dell'orientamento della recente giurisprudenza amministrativa;

Considerato che i vincitori del concorso predetto conseguiranno la nomina a direttore di sezione in prova con decorrenza, a tutti gli effetti, dal 1° gennaio 1973 e che, pertanto, i candidati debbono essere in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso stesso al 31 dicembre 1972 anzichè alla data di pubblicazione del bando nel Bollettino ufficiale del Ministero, come già previsto dall'art. 2, primo comma, del citato decreto ministeriale 27 febbraio 1973;

Considerata la necessità di riaprire i termini per la presentazione delle domande per consentire a tutti gli aventi diritto di partecipare al concorso ed all'amministrazione di operare una più ampia scelta;

Decreta:

Art. 1.

Il primo ed il secondo comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 27 febbraio 1973, citato nelle premesse, sono sostituiti dai seguenti:

« Al concorso possono partecipare gli impiegati delle carriere di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione, di cui alla tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, che alla data del 31 dicembre 1972 siano in possesso di un titolo di studio di secondo grado e rivestano la qualifica di:

a) segretario capo o equiparata;

b) segretario principale o equiparata con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica.

Possono, inoltre, partecipare gli impiegati che anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, rivestivano la qualifica di primo segretario, anche a prescindere da qualsiasi anzianità nella nuova qualifica di segretario principale, purchè alla predetta data del 31 dicembre 1972, abbiano compiuto tredici anni di effettivo servizio nella carriera.

Si prescinde dalle predette anzianità nei confronti dei segretari principali o equiparati in possesso alla data del 31 dicembre 1972, di uno dei seguenti titoli di studio:

laurea in giurisprudenza, in scienze politiche, in economia e commercio, in scienze economiche, in lingue e letterature straniere, in lettere, in filosofia, in pedagogia, in sociologia e in materie letterarie ».

Art. 2.

L'art. 11 del decreto ministeriale 27 febbraio 1973, citato nelle premesse, è soppresso.

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 12 del predetto decreto ministeriale 27 febbraio 1973, è sostituito dal seguente:

« La graduatoria generale di merito è formata secondo lo ordine della votazione complessiva costituita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio con l'osservanza a parità di merito dei criteri di cui all'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 ».

Art. 4.

Sono riaperti, per trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, per esami, per la nomina a cinque posti di direttore di sezione in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, indetto con decreto ministeriale 27 febbraio 1973, pubblicato nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale, parte II, n. 43-44 del 25 ottobre-1° novembre 1973.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato; a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 dicembre 1975

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1976
Registro n. 12 Istruzione, foglio n. 76

(2924)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a undici posti di operatore tecnico di posta pneumatica in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XVII).

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto ministeriale del 20 febbraio 1975, n. 3099, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 aprile 1975, n. 93, con il quale è stato bandito un pubblico concorso, per esami, a undici posti di operatore tecnico di posta pneumatica in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XVII) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Attesa la necessità di provvedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso predetto;

Decreta:

Articolo unico

La commissione esaminatrice del concorso, per esami, a undici posti di operatore tecnico di posta pneumatica in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XVII) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 20 febbraio 1975, n. 3099, è costituita come segue:

Presidente:

Massai dott. Giorgio, dirigente superiore.

Membri:

Perusini ing. Renio, primo dirigente;

Maroni ing. Andrea, direttore di divisione ad esaurimento;

Gentili ing. Franco, direttore di divisione ad esaurimento;

Rizzo dott. Gaetano, direttore aggiunto di divisione.

Segretario:

Amato dott. Tommaso, direttore di sezione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 17 settembre 1975

Il Ministro: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1976
Registro n. 2 Poste, foglio n. 350

(2758)

Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a undici posti di operatore tecnico di posta pneumatica in prova (tabella XVII).

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale 17 settembre 1975, n. 3252, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a undici posti di operatore tecnico di posta pneumatica in prova (tabella XVII), bandito con decreto ministeriale 20 febbraio 1975, n. 3099;

Visto che il direttore aggiunto di divisione Rizzo dott. Gaetano è impossibilitato ad assolvere l'incarico di membro della suddetta commissione a causa dei gravosi impegni derivanti dalla sua applicazione negli uffici della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Roma;

Considerata l'opportunità di provvedere alla di lui sostituzione;

Decreta:

Articolo unico

Il direttore aggiunto di divisione Martorana dott. Umberto è nominato membro della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a undici posti di operatore tecnico di posta pneumatica in prova (tabella XVII), bandito con decreto ministeriale 20 febbraio 1975, n. 3099, in sostituzione del direttore aggiunto di divisione Rizzo dott. Gaetano.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 10 ottobre 1975

Il Ministro: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1976
Registro n. 2 Poste, foglio n. 351.

(2759)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Aumento, da dodici a diciassette, del numero dei posti del concorso per ispettore in prova nella carriera di concetto del personale dell'amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1975, registro n. 8, foglio n. 334, con il quale è stato indetto il concorso, per esami, a dodici posti di ispettore in prova nella carriera di concetto del personale dell'amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1975, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 178, con il quale questo Ministero è stato autorizzato a bandire un concorso, per esami, a cinque posti di ispettore in prova nella stessa carriera;

Decreta:

I posti di ispettore in prova nella carriera di concetto del personale dell'amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi, messi a concorso con il decreto ministeriale nelle premesse citato, sono aumentati da dodici a diciassette.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 gennaio 1976

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1976
Registro n. 2 Industria, foglio n. 349

(2689)

REGIONE LOMBARDIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostretrica condotta vacanti nella provincia di Sondrio

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 18 del 3 gennaio 1973, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Sondrio alla data del 30 novembre 1971;

Visto il proprio decreto n. 146 del 20 maggio 1975, relativo all'ammissione al concorso delle candidate in possesso dei requisiti di legge;

Visti gli atti del concorso e la graduatoria delle candidate risultate idonee, rassegnata dalla commissione giudicatrice;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;

Visto il decreto di delega n. 1382 dell'11 settembre 1975;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria finale di merito del concorso di cui in premessa:

Broglio Gemma . . punti 57,241 su 120

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e nei termini prescritti dal regio decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Milano, addì 17 dicembre 1975

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 163 del 17 dicembre 1975, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Sondrio al 30 novembre 1971;

Ritenuto di dover procedere alla dichiarazione della vincitrice, nella persona dell'unica candidata idonea, secondo l'ordine di preferenza delle sedi messe a concorso, dalla stessa indicata;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;

Visto il decreto di delega n. 1382 dell'11 settembre 1975;

Decreta:

La signora Broglio Gemma è dichiarata vincitrice del concorso di cui in premessa per la condotta ostetrica del consorzio costituito tra i comuni di Dubino - Mantello Cino.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e nei termini prescritti dal regio decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Milano, addì 17 dicembre 1975

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

(2599)

OSPEDALE «POVERI INFERMI» DI BORGOSESIA

Concorso ad un posto di assistente pediatra

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Borgosesia (Vercelli).

(2938)

OSPEDALE CIVILE «S. MICHELE» DI GEMONA DEL FRIULI

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

In esecuzione della deliberazione consiliare 16 febbraio 1976, n. 41, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Gemona del Friuli (Udine).

(2936)

OSPEDALE DI CALCINATE E PALAZZOLO SULL'OGLIO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

due posti di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Palazzolo sull'Oglio (Brescia) - tel. 030/731361.

(2934)

OSPEDALE OFTALMICO DI ROMA

Concorso ad un posto di assistente analista

In esecuzione della deliberazione consiliare 16 gennaio 1976, n. 21, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente analista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Roma, p.le degli Eroi, 11 - tel. 317041-2-3-4-5.

(2935)

ARCISPEDALE «S. MARIA NUOVA E STABILIMENTI RIUNITI» DI FIRENZE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

sedici posti di assistente di chirurgia;

nove posti di assistente di medicina, di cui uno addetto al reparto di tossicologia;

cinque posti di assistente di emodialisi;

tre posti di assistente di chirurgia pediatrica;

due posti di assistente di malattie infettive;

cinque posti di assistente di pneumologia addetti alle divisioni di tisiologia, tisiopneumologia e fisiopatologia toracica;

un posto di assistente di oculistica;

due posti di assistente di laboratorio di ricerche cliniche;

due posti di assistente di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente di chirurgia toracica;

due posti di assistente di ortopedia e traumatologia addetti alla divisione di traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Firenze, piazza S. Maria Nuova, 1 - tel. 2774.

(2941)

OSPEDALE «PREDABISSI» DEL CIRCOLO DI MELEGNANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di pronto soccorso;

un posto di assistente di chirurgia;

un posto di assistente di oculistica;

un posto di assistente di radiologia;

un posto di assistente di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Melegnano (Milano) - tel. 02/9832161.

(2939)

OSPEDALE «DE LUCA E ROSSANO» DI VICO EQUENSE

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

In esecuzione della deliberazione consiliare 12 gennaio 1976, n. 2, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Vico Equense (Napoli) - tel. 081/8798219.

(2937)

CENTRO TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO DI BARI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 11 ottobre 1975, n. 294, 31 gennaio 1976, n. 250 e 20 febbraio 1976, n. 11/P, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di medicina legale e delle assicurazioni sociali;

un posto di assistente del servizio di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso;

sei posti di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Bari, lungomare Starita - tel. 341533.

(2940)

REGIONI

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1976, n. 7.

Esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 26 *gennaio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sino all'entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1976, e comunque non oltre il 29 febbraio 1976, è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa annessi al disegno di legge presentato al consiglio regionale e con le modalità e le disposizioni in esso contenute, nel limite di due dodicesimi di ciascuno stanziamento di spesa.

La giunta è tuttavia autorizzata a pagare integralmente le spese ordinarie e straordinarie che non ammettono dilazione e quelle dipendenti da leggi o da obbligazioni anteriori che vengono a scadere nel corso dell'esercizio provvisorio.

Art. 2.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione con effetto dal 1° gennaio 1976.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 23 gennaio 1976

(1968) TOMELLERI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 24 dicembre 1975, n. 55.

Norme in materia di igiene e sanità e di edilizia scolastica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 20 *gennaio* 1976)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 338 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

« I nuovi cimiteri devono essere collocati ad una distanza di almeno 200 m dalle zone residenziali. La giunta provinciale, su parere conforme del comitato provinciale di sanità, che deve esprimersi entro il termine perentorio di sessanta giorni, nell'approvare il piano urbanistico comunale o di modifiche allo stesso, può autorizzare per motivi oggettivi una distanza minore, comunque non inferiore a 50 m.

I cimiteri esistenti, che si trovano nell'immediata vicinanza di zone residenziali edificate, possono essere ampliati indipendentemente dalle suddette distanze, quando non vi si oppongono ragioni igieniche. In tal caso la giunta provinciale prima di approvare il piano urbanistico comunale o una modifica allo stesso, deve sentire il comitato provinciale di sanità, che si deve esprimere entro il termine perentorio di sessanta giorni.

Previo parere favorevole del comitato provinciale di sanità, la *giunta provinciale nell'approvazione di piani urbanistici* comunali o di modifica agli stessi può egualmente autorizzare zone residenziali fino ad una distanza di 25 m dal cimitero esistente, quando ciò è richiesto da esigenze urbanistiche e non vi si oppongono motivi igienici.

Nell'ambito delle fasce di rispetto di cui al primo ed al terzo comma del presente articolo è vietata la costruzione di nuovi edifici. Tale disposizione non si applica ai cimiteri militari di guerra quando siano trascorsi dieci anni dal seppellimento dell'ultima salma.

Gli edifici esistenti nella fascia di rispetto possono essere ricostruiti e trasformati senza aumento di volume nei limiti delle norme urbanistiche. Inoltre, è consentito, per ragioni aziendali, l'ampliamento funzionale di tali fabbricati, purchè la distanza della nuova parte del fabbricato dal cimitero non sia inferiore a quella del fabbricato esistente ».

Art. 2.

Onde sveltire e rendere più funzionali, attraverso un opportuno decentramento di competenze, le procedure amministrative da osservare per la realizzazione di progetti concernenti edifici, scolastici, impianti sportivi, piscine, acquedotti, bagni pub*blici e simili, è demandato alla commissione edilizia comunale,* costituita ai sensi dell'art. 29 dell'ordinamento urbanistico provinciale approvato con decreto del presidente della giunta provinciale 23 giugno 1970, n. 20, il compito di esprimere il parere previsto dall'art. 24, lettera *E*), e dall'art. 228 del testo unico delle leggi sanitarie (regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche) sui menzionati progetti di qualsiasi importo, predisposti per iniziativa della provincia, dei comuni, delle comunità comprensoriali, dei consorzi fra enti pubblici locali e dei privati o consorzi fra privati.

La commissione edilizia, nell'esprimere il suo parere, dovrà *altresì tenere in considerazione le vigenti leggi in materia di* barriere architettoniche in tutti gli edifici e servizi di pubblica utilità.

Ai fini di cui sopra, la composizione della commissione edilizia comunale, della quale fa parte l'ufficiale sanitario quale membro di diritto, può essere integrata con un esperto in materia di igiene e sanità e di legislazione sanitaria, designato dall'assessore provinciale alla sanità, su motivata richiesta del sindaco.

Art. 3.

La commissione edilizia comunale esprime sui progetti il parere di cui all'art. 2 contestualmente a quelli già di sua competenza a norma delle vigenti disposizioni.

Il verbale della seduta deve riportare per esteso, a pena di nullità, l'esplicito e motivato avviso sia dell'ufficiale sanitario sia dell'esperto di cui al terzo comma dell'art. 2.

Non può farsi luogo alla concessione della licenza di costruzione qualora l'ufficiale sanitario si sia pronunciato sfavorevolmente nel corso della seduta.

Avverso l'atto di diniego della licenza di costruzione, gli interessati possono ricorrere, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento negativo, al comitato provinciale di sanità.

Art. 4.

Sui progetti di qualsiasi importo per ospedali, sanatori, cimiteri ed opere igieniche di ogni genere, escluse quelle elencate al precedente art. 2, nonchè quelle disciplinate dalle leggi provinciali sulla tutela dell'aria, dell'acqua e del suolo, il parere previsto dall'art. 228 del testo unico delle leggi sanitarie viene espresso dal comitato provinciale di sanità, la cui composizione può essere integrata con uno o più esperti in materia di igiene e sanità, legislazione sanitaria o protezione ambientale, a discrezione dell'assessore alla sanità, in relazione alla complessità ed all'importanza del progetto da esaminare.

Art. 5.

I regolamenti locali di igiene e sanità, di cui all'art. 218 del testo unico delle leggi sanitarie (regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265) devono adeguarsi agli « standard » fissati dalla giunta provinciale con regolamento di esecuzione, previo parere del comitato provinciale di sanità e della commissione urbanistica provinciale.

Art. 6.

In materia di edilizia scolastica, fino a quando non sia diversamente disposto con legge provinciale, si applica la legge statale.

Con regolamento di esecuzione della presente legge sarà regolata la possibilità della concessione di derogare alle norme *tecniche relative all'edilizia scolastica, emanate in base all'art.* 11, ultimo comma, della legge 28 luglio 1967, n. 641.

Il parere sull'idoneità delle aree, che nei piani o programmi urbanistici non risultino già destinate ad accogliere edifici scolastici, viene espresso dalla direzione tecnica provinciale.

Analogamente, la direzione tecnica provinciale si pronuncerà circa l'idoneità degli edifici da ristrutturare e destinare ad uso scolastico ovvero degli edifici scolastici da ampliare.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 24 dicembre 1975

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 22 dicembre 1975, n. **56.**

Modifica ed integrazione della legge provinciale 23 ottobre 1975, n. 52, concernente: « Accertamento della conoscenza della lingua italiana e tedesca in sede di esami finali di abilitazione all'esercizio delle professioni ed arti sanitarie ausiliarie. Autorizzazione all'esercizio delle professioni ed arti sanitarie ausiliarie con titolo conseguito all'estero ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 20 *gennaio* 1976)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 6 della legge provinciale 23 ottobre 1975, n. 52, è soppresso.

Art. 2.

Alla legge provinciale 23 ottobre 1975, n. 52, sono aggiunti i seguenti articoli:

« Art. 6. — Al fine di accelerare l'espansione delle strutture sanitarie della provincia, la giunta provinciale, previo parere del consiglio provinciale di sanità, può autorizzare l'esercizio, limitato al territorio della provincia di Bolzano, di professioni ed arti sanitarie ausiliarie da parte di cittadini italiani residenti nella provincia stessa, che abbiano conseguito all'estero gli attestati di qualifica, ivi legalmente riconosciuti, concernenti le dette professioni ed arti, nei limiti del fabbisogno del servizio sanitario della provincia, sentito il Ministero della sanità.

Per il parere di cui al precedente primo comma, il consiglio provinciale di sanità verifica la corrispondenza degli attestati di qualifica conseguiti all'estero ai seguenti presupposti:

a) le funzioni alle quali l'attestato di qualifica estero abilita devono corrispondere a quelle attribuite alle professioni ed arti sanitarie ausiliarie disciplinate dalla legge vigente;

b) il livello di cultura generale richiesto per l'ammissione alle scuole o corsi di formazione professionale;

c) la durata e le materie del programma di insegnamento professionale devono corrispondere almeno a quanto prescritto dalla legge vigente, all'atto del rilascio dell'attestato stesso.

Al fine della verifica di cui al precedente comma, gli interessati devono allegare alla domanda, da presentare all'assessorato provinciale alla sanità, l'originale o copia autenticata del diploma o attestato di qualifica professionale estero, del diploma o attestato scolastico comprovante il livello di cultura generale richiesto, nonchè degli attestati comprovanti la durata e le materie dell'insegnamento professionale, teorico e pratico, ricevuto, oltre al certificato di cittadinanza e di residenza.

Il presente articolo non si applica alle ostetriche ed agli odontotecnici ».

« Art. 7. — Fino alla completa attuazione da parte della provincia della riforma sanitaria, il fabbisogno di esercenti professioni ed arti sanitarie ausiliarie è determinato dalla giunta provinciale al 1° gennaio ed al 1° luglio di ciascun anno sulla base dei posti vacanti presso gli enti ospedalieri e gli uffici e servizi sanitari della provincia, dei comuni e degli altri enti pubblici operanti nell'ambito provinciale, presso le case di cura private convenzionate con la provincia a norma dell'art. 24 della legge provinciale 10 ottobre 1975, n. 51, nonchè presso enti, associazioni ed altri organismi svolgenti assistenza sanitaria disciplinata dalla legge provinciale e sottoposta alla vigilanza della provincia.

Il fabbisogno determinato a norma del comma precedente deve essere pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione».

« Art. 8. — Il comitato provinciale di sanità, di cui alla legge provinciale 23 giugno 1973, n. 14, assume la denominazione di consiglio provinciale di sanità e le sue funzioni di organo consultivo dell'Amministrazione provinciale in materia di igiene e sanità sono estese alle attribuzioni esercitate dalla provincia autonoma ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474 ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 22 dicembre 1975

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 27 dicembre 1975, n. **57.**

Norme per la dialisi domiciliare.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 20 *gennaio* 1976)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli enti ospedalieri dotati di servizio di emodialisi, nonchè le altre istituzioni autorizzate a gestire centri di dialisi, possono ottenere l'autorizzazione da parte della giunta provinciale, sentito il parere del comitato provinciale di sanità, a svolgere attività di addestramento per l'apprendimento delle pratiche necessarie all'esecuzione della dialisi domiciliare.

Si intende per dialisi domiciliare quella realizzata senza la presenza di personale sanitario in locali ad uso singolo o collettivo riconosciuti idonei.

Art. 2.

I pazienti ed i loro assistenti, sia familiari che terzi, riconosciuti idonei al termine dell'addestramento, possono eseguire, senza fini di lucro, le pratiche della dialisi domiciliare, applicando le tecniche apprese, previa autorizzazione del servizio o del centro che ha organizzato l'addestramento stesso.

Art. 3.

Nel regolamento di esecuzione della presente legge, da emanarsi entro due mesi dall'entrata in vigore della medesima, sono disciplinati l'organizzazione dell'attività di addestramento, le modalità e i limiti di espletamento dei compiti previsti dall'articolo precedente, nonchè quelle di controllo sul funzionamento delle attività di addestramento.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 27 dicembre 1975

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(2395)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100760690)